



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 10.12.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3906/2025 di R.G., promossa da:

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Santarelli,

- attrice opponente -

contro

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Donato,

- convenuta opposta -

Conclusioni

Per l'opponente:

«Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: (...); in via pregiudiziale di rito: accertata la sussistenza di clausole compromissorie nei contratti di appalto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, Tribunale di Pavia, in favore del costituendo Collegio Arbitrale avente sede nella provincia di Pavia, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 536/2025, emesso dal Tribunale di Pavia in data 24.03.2025 (repert. n.682/2025 del 25.03.2025) nell'ambito del procedimento n.728/2025 R.G.; ancora in via pregiudiziale di rito: disporre ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente procedimento, all'esito del giudizio penale per il reato previsto dall'art. 643 c.p. perpetrato in danno della Sig.ra CP_2 nel merito: in via principale, accertata l'invalidità e/o inefficacia della dichiarazione attribuita ex adverso alla Sig.ra CP_2 meglio indicata nel corpus dell'atto, dichiarare l'infondatezza e/o l'inesistenza dell'obbligazione di Parte_1 e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto; più in particolare; in via gradata: accertata, anche incidenter tantum, la sussistenza del reato di circonvenzione di incapace (643 c.p.) commesso nei confronti della Sig.ra CP_2 e, di conseguenza, la

violazione dell'art. 1418, c.1, c.c. per contrarietà a norme imperative, dichiarare la nullità della dichiarazione attribuita ex adverso alla Sig.ra CP_2 e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto; accertata la violazione dell'art. 1425, c. 2, c.c. in relazione all'art. 428 c.c., pronunciare l'annullamento della dichiarazione attribuita ex adverso alla Sig.ra CP_2, e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto; accertata la falsità della dichiarazione attribuita ex adverso alla Sig.ra CP_2
[...] *pronunciare l'inutilizzabilità e/o inefficacia probatoria della stessa, e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto; accertata la inutilizzabilità e/o inefficacia della presunta dichiarazione attribuita ex adverso alla Sig.ra CP_2 e/o, eventualmente, la nullità dell'accordo transattivo, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto; nel merito: sempre in via principale, accertata l'infondatezza della richiesta avversaria in ordine a presunti interessi moratori, dichiarare la non debenza degli stessi in favore della società convenuta, e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto; nel merito: in ogni caso, per tutte le ragioni suseinte, respingere la domanda proposta dalla ingiungente nei confronti dell'ingiunta; in ultima istanza: accettare e dichiarare la temerarietà della lite instaurata con il procedimento monitorio e, per l'effetto, condannare la [...] Controparte_1 al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.; con vittoria di compensi e spese».*

Per l'opposta:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: previa revoca dell'Ordinanza del 21.10.2025 con conseguente riunione dell'odierno procedimento al procedimento n. 1493/2025 RG, dichiarare la competenza del Tribunale di Pavia, quale Giudice ordinario, a conoscere della controversia inter partes per i motivi d'atti in relazione a tutti i contratti dalle medesime sottoscritti, con ogni conseguente declaratoria. Per l'effetto: (...) nel merito - respingere tutte le domande formulate dall'attrice opponente in quanto destituite di fondamento in fatto e diritto per i motivi indicati in atto. Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 536/2025 emesso dal Tribunale di Pavia (R.G. n. 728/2025). In ogni caso, accertato e dichiarato il credito di Controparte_1 per le causali d'atti nei confronti di Parte_1 condannare quest'ultima al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 600.000,00 o di quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa. In via istruttoria: (...). Con vittoria di spese e compensi».

Fatto e svolgimento del processo

1. - *Controparte_1* ha ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 536/2025 del Tribunale di Pavia per il pagamento di somme a titolo di interessi moratori su corrispettivi di appalti eseguiti su commissione dell'ingiunta *Parte_1* in forza di diversi contratti succedutisi nel tempo. Quest'ultima ha proposto opposizione, sollevando, in via pregiudiziale, eccezione di "difetto di giurisdizione" del

giudice ordinario in favore di arbitri, stante la presenza, in taluni di detti contratti (quelli datati 25.4.2012, 6.5.2014 e 25.8.2014), di clausole compromissorie aventi il seguente testuale tenore:

Art. 10 – Deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria: clausola arbitrale

Le Parti convengono di deferire ad un collegio arbitrale della provincia di Pavia qualsiasi controversia o contestazione dovesse sorgere circa l'interpretazione del presente contratto e l'esecuzione delle opere. A tal fine ciascuna delle Parti nominerà un arbitro ed i due arbitri nomineranno a loro volta un terzo arbitro (in mancanza di accordo si ricorrerà alla Camera Arbitrale della Provincia di Pavia), il suddetto collegio arbitrale deciderà secondo equità e le Parti si impegnano ad accettare come definitivo il lodo arbitrale, rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa di ricorso in appello o cassazione.

Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto sulla base di svariati argomenti.

2. – Si è costituita l'opposta resistendo all'opposizione.

3. – Il giudice, alla luce della suddetta eccezione di compromesso, suspendeva la provvisoria esecutorietà e disponeva la separazione dei procedimenti, distinguendo le domande attinenti ai contratti recanti la clausola compromissoria (quelli sopra menzionati) dagli altri (che tale clausola non contenevano e prevedevano il deferimento delle relative controversie al “foro di Pavia”).

4. – Nella causa separata, che ha preso il numero in intestazione, è stata fissata l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. alla data del 10.12.2025, alla quale la causa stessa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. – Si deve premettere che la dedotta connessione tra le controversie scaturenti dai molteplici contratti stipulati non incide sull'operatività delle clausole compromissorie, né consente di attrarre alla cognizione del giudice ordinario le questioni devolute agli arbitri o viceversa.

L'art. 819-ter c.p.c. positivizza la cd. “teoria delle vie parallele”, disponendo che la pendenza della controversia avanti al giudice o la connessione con altra causa pendente avanti al giudice non determina l'incompetenza degli arbitri. Ne consegue la coesistenza, su binari paralleli, del giudizio statuale e di quello arbitrale, senza reciproca *vis attractiva*, salve le tassative ipotesi di sospensione previste dalla legge.

Nel caso concreto, è stata disposta la separazione dei procedimenti con ordinanza del 21.10.2025, sicché la presente decisione riguarda esclusivamente le domande ed eccezioni relative ai contratti del 25.04.2012, 06.05.2014 e 25.08.2014, ciascuno recante clausola compromissoria.

La connessione, si ribadisce, non può elidere il patto arbitrale o costituire deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, dovendo le cause proseguire nelle rispettive sedi secondo la suddetta regola.

6. – Venendo quindi al tema dell'interpretazione della clausola di cui trattasi, l'opposta ha sostenuto che la locuzione “esecuzione delle opere” ivi contenuta delimita la devoluzione arbitrale alle sole contestazioni tecniche

sull'attività dell'appaltatore, con esclusione delle pretese pecuniarie (saldo prezzo e interessi).

L'assunto non è condivisibile.

In primo luogo, la clausola deve ragionevolmente essere letta, anche alla luce dell'art. 808-quater c.p.c. (“nel dubbio” la convenzione si interpreta estensivamente a tutte le controversie derivanti dal contratto), nel senso che le liti sul pagamento del corrispettivo – sinallagmaticamente collegate all'esecuzione delle opere – rientrano nel patto di cui trattasi, ovvero che con controversie riguardanti la “esecuzione delle opere” si sia inteso, nella sostanza, fare riferimento a quelle concernenti l'esecuzione del contratto in generale, sostituendo a tale ultimo riferimento quello della prestazione caratteristica del contratto stesso (ovvero, quella dell'appaltatore), ma con il medesimo significato.

Identica conclusione si impone in forza del canone di buona fede interpretativa (art. 1366 c.c.), giacché una lettura restrittiva porterebbe, in concreto, a scindere irragionevolmente la sede delle tutele, impedendo, ad esempio, al committente convenuto dinanzi al giudice statuale per il corrispettivo di far valere in quella sede eccezioni e domande che traggono causa dall'esecuzione del contratto, o viceversa, con evidenti aporie sistematiche.

Ancora, non sarebbe obiettivamente logico affidare agli arbitri il compito di “interpretare” il contratto ma non quello di decidere sulla sua esecuzione sotto tutti gli aspetti (quindi, non solo l'esecuzione delle opere), così come non sarebbe evidentemente concepibile affidare al giudice ordinario il limitato compito di decidere sulle obbligazioni diverse dall'esecuzione delle opere senza poter svolgere la propedeutica attività interpretativa del contratto, in quanto riservata agli arbitri.

Parimenti, non sono condivisibili le argomentazioni di parte opposta sul fatto che l'esclusione dell'operatività della clausola discenderebbe dallo specifico titolo giuridico dei crediti azionati.

Infatti, gli interessi moratori costituiscono accessori del credito principale di fonte contrattuale e non avrebbe obiettivamente senso includere nell'arbitrato la sorte capitale ed escludere le obbligazioni accessorie che da essa promanano.

Si aggiunge che le clausole compromissorie di cui trattasi appaiono chiare nel contenuto, e non si ravvisano quindi ragioni per ritenerne l'inefficacia.

7. – Le suddette clausole presentano tutte identico tenore: le parti, con esse, deferiscono “qualsiasi controversia o contestazione dovesse sorgere circa l'interpretazione del presente contratto e l'esecuzione delle opere” ad un collegio arbitrale che “deciderà secondo equità”; esse, inoltre, “si impegnano ad accettare come definitivo il lodo arbitrale, rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa di ricorso in appello o cassazione”.

La previsione della decisione “secondo equità”, congiunta all’impegno ad accettare come “definitivo” il lodo e alla rinuncia ai rimedi giurisdizionali, denota la comune intenzione delle parti di attribuire agli arbitri un potere di determinazione negoziale in sostituzione della loro volontà, tipico dell’arbitrato irrituale.

In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 9.7.2004, n. 12748), la deduzione di un compromesso/clausola per arbitrato irrituale non pone questione di giurisdizione o di competenza, ma comporta l’improponibilità della domanda giudiziale per rinuncia all’azione in favore del rimedio privatistico prescelto.

Di talché l’eccezione sollevata dall’opponente dev’essere accolta nei termini della declaratoria di improponibilità – e non già di “difetto di giurisdizione” – delle domande azionate in questa sede.

Si precisa che la presente sentenza definisce, nel perimetro del procedimento separato, le questioni inerenti ai contratti del 25.4.2012, 6.5.2014 e 25.8.2014, dichiarando improponibili in sede statuale le domande giudiziali – ivi compresa quella azionata in via monitoria – che traggono titolo da tali contratti.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei limiti in cui esso si fondi su crediti (capitale e/o interessi) riconducibili ai suddetti contratti, ferma la prosecuzione dell’opposizione, nel distinto procedimento, per le pretese concernenti i contratti sprovvisti di clausola compromissoria.

8. – La circostanza che la parte opponente abbia sostenuto l’estensione dell’efficacia della clausola di cui trattasi a tutti i contratti (non ritenuta da questo giudice) e la necessità di interpretare la clausola stessa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.q.m.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni relative ai contratti del 25.4.2012, 6.5.2014 e 25.8.2014, così provvede:

- I. dichiara l’improponibilità, innanzi a questo giudice, delle domande azionate in relazione ai suddetti contratti per effetto della clausola di arbitrato irrituale ivi contenuta;
- II. spese di lite integralmente compensate.

Così deciso il 3 gennaio 2026.

Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi